

Allegato A) del rep. n. 230.567/46.089

STATUTO

Art. 1) E' corrente l'Associazione:

"TENNIS GARDEN COLOGNO -

Associazione Sportiva Dilettantistica"

senza fine di lucro con sede in Cologno Monzese (MI) Via Galvani n.

1.

Art. 2) L'Associazione si prefigge le seguenti finalità:

- L'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO non persegue scopi di lucro. Si impegna ad organizzare attività sportive dilettantistiche nonché attività didattica e di avvio alla pratica degli sport dilettantistici, anche con proposte ludico-sportive per persone disabili.

- L'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO favorisce lo sviluppo psicofisico delle persone incoraggiandone lo spirito di partecipazione ed offrendo la massima disponibilità per l'integrazione nell'Associazione e nella comunità colognese.

Art. 3) L'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO rispetta lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Tennis F.I.T. e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e può altresì affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.

Art. 4) Il patrimonio comune dell'Associazione è rappresentato dai liberi contributi dei Soci, dai contributi e sovvenzioni di privati o di enti

pubblici o di società commerciali, dalle erogazioni in favore dell'Associazione.

Il patrimonio, unitamente ai suoi proventi è destinato ai fini dell'Associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale.

Il patrimonio quale dotazione sociale non è attribuibile pro-quota, costituendo un fondo unico e indivisibile.

I soci pertanto non hanno diritto ad alcuna attribuzione di quota patrimoniale, neppure nel caso di scioglimento dell'Associazione.

In caso di decesso di un socio, nessun diritto compete agli eredi di questi, così come nessun diritto compete al socio che viene escluso o comunque dimette tale qualifica per cessazione.

Art. 5) L'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO è diretta da un Consiglio Direttivo.

Art. 6) L'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO concede la qualifica di Socio a tutti coloro i quali partecipano o semplicemente vogliono sostenere la vita dell'associazione sportiva condividendo ed accettando le finalità ed il metodo dell'associazione. La qualifica di socio viene perfezionata soltanto con la sottoscrizione della quota annuale il cui importo e modalità vengono fissate dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, con le seguenti distinzioni di qualifica:

1) Socio ordinario: versa quota sociale di iscrizione annuale;

2) Socio dirigente: partecipa alle attività dell'Associazione ed è tesserato alla F.I.T. o Enti o Federazioni sportive in rappresentanza della Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO nell'anno sociale di esercizio;

3) Socio atleta: partecipa come atleta alle attività dell'Associazione ed è tesserato alla F.I.T. o Enti e Federazioni sportive in rappresentanza della Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO nell'anno sociale di esercizio;

4) Socio frequentatore: versa un contributo economico annuale, a sostegno delle attività organizzate dall'Associazione.

Il diritto di voto in assemblea spetta ai Soci ordinari ed ai Soci dirigenti maggiorenni.

Art. 7) L'appartenenza all'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO cessa:

a) per radiazione da parte del Consiglio Direttivo, causa gravi motivi o manifesta opposizione ai fini sociali;

b) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

c) per mancato versamento della quota annuale di iscrizione come Socio ordinario;

d) per decesso.

Art. 8) Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Presidente;

3) il Consiglio Direttivo.

Art. 9) La vita dell'Associazione è regolata dall'Assemblea dei Soci che si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali. L'assemblea, inoltre, può essere convocata anche su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 10) L'assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, la deliberazione relativa al mancato rinnovo dell'affiliazione alla F.I.T. o Enti e Federazioni Sportive e lo scioglimento dell'Associazione. L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza di metà più uno dei presenti.

Le assemblee ordinarie e straordinarie hanno luogo nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o in altra sede purché in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi con ogni mezzo adeguato allo scopo e da affiggersi all'albo della Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Art. 11) L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del-

l'Associazione, sentito il parere del Consiglio, quando ne fa richiesta un terzo dei Soci o i due terzi del Consiglio Direttivo.

Art. 12) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di ambedue, l'assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute, designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio non amministratore dell'Associazione e con gli altri divieti previsti dalla legge; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Ogni Socio può rappresentare al massimo due altri Soci.

Art. 13) Il Presidente è eletto ogni tre anni unitamente ai componenti il Consiglio Direttivo dall'assemblea dei Soci, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri fissato dall'assemblea da un minimo di tre ad un massimo di sei eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è dotato dei più ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre Società sportive che praticano la stessa disciplina e che sono affiliate alla F.I.T. o ad altri Enti e Federazioni Sportive.

Art. 15) Il potere di rappresentare l'Associazione anche in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione spetta al Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo. Il Presidente può attribuire di volta in volta poteri specifici ad altri consiglieri, anche in materia della tenuta della contabilità dell'associazione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio. Le cariche del Presidente, Vice Presidente sono gratuite.

Art. 16) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, da comunicarsi almeno sette giorni prima ai membri del Consiglio mediante ogni mezzo adeguato allo scopo e affissione dell'avviso all'albo dell'Associazione.

Art. 17) Il Consiglio sarà presieduto dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente od in assenza di entrambi, dal Segretario. Il Consiglio sarà validamente riunito con la maggioranza dei Consiglieri in carica; delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 18) Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione vengano a mancare i membri effettivi in carica, è integrato dagli associati primi non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

In caso di dimissioni del Presidente e/o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo si considera decaduto l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 20) Si considerano atleti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO coloro che, avendovi aderito, sono in regola con la quota di iscrizione alla disciplina sportiva praticata e sono in regola con le fondamentali norme di tutela della salute con accertata idoneità medica per l'anno sociale di esercizio e che, inoltre, osservano le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti del C.S.I. o C.O.N.I. o di altri Enti e federazioni Sportive nel rispetto delle finalità educative perseguite dall'Associazione sportiva.

Art. 21) L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consigliere delegato compila il bilancio ed il Presidente lo correda di una relazione sportiva e finanziaria, con consuntivo di spesa e bilancio preventivo del successivo esercizio.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 22) Le finalità morali, strutturali ed organizzative previste dal presente statuto nonché i programmi preventivi e le modalità organizzative deliberate dal Consiglio Direttivo devono essere accettati ed eseguiti incondizionatamente da tutti gli aderenti all'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS GARDEN COLOGNO.

Art. 23) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, i quali provvederanno al realizzo delle attività ed al ripianamento delle eventuali passività pervenendo alla disponibilità finale del patrimonio che sarà devoluto a beneficio di altre associazioni sportive non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 24) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Letto
confermato e sottoscritto
Cologno Monzoni il giorno 4
ottobre 2013

Copia autentica composta di *sette pezzi*
fogli conforme all' originale in più
fogli muniti delle prescritte firme, nei
miei atti.

Cologno Monzese - Via Visconti, n. 4



AB Van C
Lincoln
Hoskins
Hammill
Lynch



Dr. Proc. AURELIO GAVAZZI
NOTAIO
Via Visconti, 4 - Tel. 02/25165301 r.a.
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Cod. Fisc. GVZ RST 47C11 C895Q
email: agavazzi@notariato.it

Dr. Proc. AURELIO GAVAZZI
NOTAIO
Via Visconti, 4 - Tel. 02/25165301 r.a.
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Cod. Fisc. GVZ RST 47C11 C895Q
email: agavazzi@notariato.it

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto dr. AURELIO GAVAZZI Notaio in Cologno Monzese,
iscritto presso il Collegio notarile di Milano,

DICHIARO

- che con atto a mio rogito in data odierna i signori:

MICALI ADA, nata a Sorengo Ti (Svizzera) il 19 febbraio 1974, residente a Cologno Monzese (MI), Via Per Vimodrone n. 1, Codice Fiscale MCL DAA 74B59 Z133G, cittadina italiana; NESPOLI RENATO GIOVANNI nato a Besana in Brianza (MB) il 19 luglio 1964 residente a Concorezzo (MB) Via Sant'Agata n. 1, Codice Fiscale NSP RTG 64L19 A818G, cittadino italiano;

FRANCESCHETTO WALTER nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 30 marzo 1972 residente a Brugherio (MB) Viale Lombardia n. 373, Codice Fiscale FRN WTR 72C30 C523Z, cittadino italiano;

ZANICHELLI ARMANDO nato a Vimodrone (MI) il 10 giugno 1959 residente a Cologno Monzese (MI) Via Manzoni n. 17, Codice Fiscale ZNC RND 59H10 M053R, cittadino italiano;

FRASSINI MARIO nato a Milano (MI) il 30 maggio 1945 residente a Cologno Monzese (MI) Corso Roma n. 122, Codice Fiscale FRS MRA 45E30 F205I, cittadino italiano.

hanno costituito una associazione denominata:

"TENNIS GARDEN COLOGNO -

Associazione Sportiva Dilettantistica"

con sede legale in Cologno Monzese (MI) Via Galvani n. 1.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione è duratura illimitatamente dalla data del presente atto.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri, in carica per tre anni, con i poteri specificati nell'allegato Statuto.

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono stati nominati i signori: MICALI ADA, NESPOLI RENATO GIOVANNI, FRANCESCHETTO WALTER, ZANICHELLI ARMANDO e FRASSINI MARIO, come sopra generalizzati, i quali, presenti all'atto, hanno accettato la carica.

E' stata nominata Presidente la signora MICALI ADA, la quale resterà in carica tre anni con i poteri specificati nello Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Sono stati immediatamente conferiti al Presidente MICALI ADA e al Vice-presidente FRASSINI MARIO i poteri di aprire conti correnti bancari e po-

stali ed agire sugli stessi anche nei limiti dei fidi concessi con firma libera e disgiunta.

Cologno Monzese, il 4 (quattro) ottobre 2013 (duemilatredici).

